COMMISSARIO STRAORDINARIO
per l'organizzazione e lo svolgimento dei
XIV Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026
Ex art. 5, D.L. 30/06/2025, n. 96 – DPCM 05/09/2025

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LE PARALIMPIADI

MILANO CORTINA 2026

DECRETO N. 83 DEL 03/11/2026

OGGETTO: Approvazione dello schema di Atto di subentro al contratto stipulato tra Fondazione Milano Cortina 2026 e Biathlon Weltcup Komitee Comitato CdM Biathlon avente ad oggetto la *"Progettazione, fornitura, realizzazione, installazione, gestione, manutenzione, smontaggio e ripristino delle infrastrutture temporanee e delle opere funzionali alla preparazione e allo svolgimento dei Giochi Olimpici presso le sedi denominate ABA, OVA, AFD"* (*ex* art.5, comma 2, lett. c) del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119) e impegno della spesa.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con il presente provvedimento si approva il modello di atto di subentro al contratto stipulato tra Fondazione Milano Cortina 2026 e Biathlon Weltcup Komitee Comitato CdM Biathlon avente ad oggetto la *"Progettazione, fornitura, realizzazione, installazione, gestione, manutenzione, smontaggio e ripristino delle infrastrutture temporanee e delle opere funzionali alla preparazione e allo svolgimento dei Giochi Olimpici presso le sedi denominate ABA, OVA, AFD",* disponendo contestualmente l'impegno di spesa relativo alle risorse economiche necessarie alla successiva sottoscrizione dell'atto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

PER I XIV GIOCHI PARALIMPICI INVERNALI MILANO CORTINA 2026

ex art. 5, D.L. 30/06/2025, n. 96 – DPCM 05/09/2025

PREMESSO che:

- a seguito dell'assegnazione nell'ambito dell'Assemblea generale del CIO del 24 giugno 2019 dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali 2026 alle Città di Milano e di Cortina d'Ampezzo, tra il CIO, il CONI, la Regione del Veneto e la Regione Lombardia è stato sottoscritto l'Host City Contract, recante i principi fondamentali che dovranno presiedere l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi;

- da tale momento si è dato corso alle attività necessarie all'avvio della fase di organizzazione dei Giochi, nel rispetto dei principi previsti dalla Carta Olimpica, dall'Host City Contract e in ottemperanza al modello di Governance definito nel Dossier di Candidatura;

- la legge 8 maggio 2020, n. 31, di conversione del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, ha definito il modello di *governance* dei Giochi Olimpici Milano Cortina 2026;

VISTO:

- il decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, recante *"Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni in materia di sport"*, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119, e, in particolare, l'articolo 5 concernente *"Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei XIV Giochi Paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026»"*;

- il comma 1 dell'articolo 5 del citato decreto-legge n. 96 del 2025, il quale prevede che *"Al fine di favorire l'inclusione sociale e abbattere le barriere sociali e culturali promuovendo la pratica sportiva delle persone con disabilità e i principi del movimento paralimpico, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro per le disabilità,*

sentito il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), è nominato un Commissario straordinario quale soggetto responsabile del processo di indirizzo, coordinamento e attuazione delle attività e degli interventi e necessari all'organizzazione e allo svolgimento dei XIV Giochi paralimpici invernali «Milano- Cortina 2026»". […] Restano fermi i limiti di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. […]";

- il comma 4 dell'articolo 5 del citato decreto-legge n. 96 del 2025, il quale prevede che *"Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario resta in carica fino al termine dei Giochi invernali Paralimpici «Milano-Cortina 2026» e dello svolgimento delle attività ad essi connesse, e comunque fino al 31 dicembre 2026*";

- l'art. 1 del D.P.C.M. 5 settembre 2025 registrato alla Corte dei Conti al n. 2446 in data 16 settembre 2025, con il quale è stata disposta la nomina di Commissario straordinario per l'organizzazione e lo svolgimento dei XIV Giochi Paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026»;

- l'art. 1 del D.P.C.M. 29 settembre 2025 registrato alla Corte dei Conti al n. 2585 in data 07/10/2025, con il quale è stata istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la struttura di missione denominata *"Struttura di missione di supporto al Commissario straordinario per l'organizzazione e lo svolgimento dei XIV Giochi Paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026»"*;

- l'articolo 5 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, convertito con la legge 8 agosto 2025 n. 119, che prevede al comma 2 che il Commissario, ai fini dell'attuazione della propria attività, proponga, uno o più Programmi dettagliati di interventi da realizzare, nonché delle attività agli stessi funzionali, con riferimento alla logistica e all'allestimento, nonché all'adeguamento delle infrastrutture temporanee dei siti di gara di Milano, Cortina e Tesero. I Programmi, redatti secondo quanto disciplinato dal medesimo articolo 5, devono quindi essere approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport;

RICHIAMATO:

- il Primo Programma, redatto ai sensi del comma 2 dell'art. 5 del decreto-legge n. 96/2025, trasmesso al Ministro per lo Sport e i Giovani, con nota commissariale prot. n. 129 del 1° dicembre 2025, approvato con decreto del Ministro per lo sport e i giovani del 1° dicembre 2025, successivamente registrato dalla Corte dei Conti con proprio provvedimento n. 3350 del 29/12/2025;

- il Secondo Programma redatto dal Commissario Straordinario, nel quale sono state specificate le attività da porre in essere con specifico riferimento alle esigenze di carattere logistico cui è necessario fare fronte per lo svolgimento delle competizioni sportive olimpiche e paralimpiche, approvato dal Ministro per lo Sport e i Giovani con decreto del 24 dicembre 2025 e registrato dalla Corte dei Conti con provvedimento n. 305 del 27 gennaio 2026;

- il Terzo Programma redatto dal Commissario Straordinario, recante l'aggiornamento delle esigenze, sia per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi Paralimpici invernali Milano Cortina 2026 (1° Programma dettagliato), sia di carattere logistico necessarie allo svolgimento delle competizioni sportive olimpiche e paralimpiche (2° Programma dettagliato), alla stregua delle competenze commissariali rinvenienti dall'art. 5, co.5, del d.l. 96/2025, convertito con legge n. 119/2025 e ss.mm.ii, approvato dal Ministro per lo Sport e i Giovani con decreto del 19 febbraio 2026, ammesso al visto e alla registrazione dalla Corte dei Conti con provvedimento n. 817 del 24 marzo 2026;

- il Quarto Programma dettagliato di aggiornamento del Primo, Secondo e Terzo Programma, approvato dal Ministro per lo Sport e i Giovani con decreto del 1/7/2026 e trasmesso al visto per la registrazione della Corte dei Conti in data 2/07/2026, poi intervenuta in data 03.09.2026, al n. 2505;
- l'Allegato "J-QP" al Quarto Programma dettagliato, nel quale è stato previsto il subentro da parte del Commissario nelle attività di Fondazione Milano Cortina 2026 per *"interventi, anche temporanei, necessari al completamento delle opere essenziali allo svolgimento delle competizioni sportive olimpiche e paralimpiche"*, con precipuo riferimento alle infrastrutture temporanee olimpiche relative alla sede di Anterselva (BZ);

VISTO il contratto, stipulato in data 7.11.2025, da Fondazione Milano Cortina 2026 con Biathlon Weltcup Komitee Comitato CdM Biathlon, avente ad oggetto le attività di cui sopra;

CONSIDERATA l'intervenuta approvazione del Quarto Programma dettagliato, si ritiene di approvare, per le motivazioni in premessa riportate, lo schema di "Atto di Subentro", **Allegato A** al presente decreto, per il subentro al contratto stipulato in data 7/11/2025, da Fondazione Milano Cortina 2026 con Biathlon Weltcup Komitee Comitato CdM Biathlon, per l'acquisizione dei servizi indicati nell'Allegato J-QP, quali servizi necessari all'organizzazione e allo svolgimento dei Giochi olimpici invernali «Milano-Cortina 2026» (*ex* art.5, comma 2, lett. a) del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119 e ss.mm.ii.);

VISTO il decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96 *"Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei XXV Giochi olimpici invernali e dei XIV Giochi paralimpici invernali "Milano – Cortina 2026"*;

VISTO il DPCM 5 settembre 2025 registrato alla Corte dei Conti al n. 2446 in data 16 settembre 2025;

VISTO il DPCM 29 settembre 2025 registrato alla Corte dei Conti al n. 2585 in data 7 ottobre 2025;

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni",* in particolare l'art. 23;

VISTA la documentazione agli atti;

RICHIAMATA l'Ordinanza Commissariale n. 4 del 26/10/2026;

ATTESA la propria competenza di Commissario straordinario per l'organizzazione e lo svolgimento dei XIV Giochi Paralimpici invernali Milano-Cortina 2026, ai sensi dell'art. 1 del DPCM 5 settembre 2025;

DECRETA

1) di approvare, per le motivazioni in premessa riportate, lo schema di "Atto di Subentro" di cui all'**Allegato A** al presente decreto, per il subentro al contratto stipulato in data 7/11/2025, da Fondazione Milano Cortina 2026 con Biathlon Weltcup Komitee Comitato CdM Biathlon, per l'acquisizione dei servizi relativi a *"Progettazione, fornitura, realizzazione, installazione, gestione, manutenzione, smontaggio e ripristino delle infrastrutture temporanee e delle opere funzionali alla preparazione e allo svolgimento dei Giochi Olimpici presso le sedi denominate ABA, OVA, AFD",* indicati nell'Allegato J-QP al Quarto Programma dettagliato, quali servizi necessari all'organizzazione e allo svolgimento dei Giochi olimpici invernali «Milano-Cortina

2026» (*ex* art.5, comma 2, lett. a) del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119 e ss.mm.ii.);

2) di impegnare la somma pari a € 11.415.492,34 più IVA di legge, in favore del Biathlon Weltcup Komitee Comitato CdM Biathlon, con sede in Obertaler Strasse 33/via Anterselva di Sopra, I-39030 Rasen-Antholz/Rasun-Anterselva, Codice Fiscale 81013000211, Partita IVA IT00910680214, per gli *"interventi, anche temporanei, necessari al completamento delle opere essenziali allo svolgimento delle competizioni sportive olimpiche e paralimpiche"*, con precipuo riferimento alle infrastrutture temporanee olimpiche relative alla sede di Anterselva, di cui al contratto dallo stesso Comitato stipulato in data 07/11/2025 con Fondazione Milano Cortina 2026;

3) di dare atto che la copertura finanziaria della summenzionata obbligazione trova capienza a valere sui fondi di cui all'art. 7, comma 3, lett. c) del D.L. n. 32/2026 convertito con L. n. 71 del 08/05/2026 e s.m.i., destinati alla contabilità speciale accesa presso la Banca d'Italia - Tesoreria dello Stato - Alias RGS CS-MI-0013240, intestata a "Commissario Straordinario per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026", ai sensi dell'articolo 5, comma 8, del decreto-legge del 30 giugno 2025, n. 96, convertito con modificazioni dalla Legge del 8 agosto 2025, n. 119 e ss.mm.ii;

4) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

5) di pubblicare il presente atto nel sito web https://commissari.gov.it/paralimpiadi-2026/ predisposto all'interno del dominio commissari.gov.it presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Ing. Giuseppe Fasiol

Firmato digitalmente da FASIOL GIUSEPPE
C=IT
O=PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI

Allegato A al Decreto n. 83 del 03/11/2026

SCHEMA DI

ATTO DI SUBENTRO

Progettazione, fornitura, realizzazione, installazione, gestione, manutenzione, smontaggio e ripristino delle infrastrutture temporanee e delle opere funzionali alla preparazione e allo svolgimento dei Giochi Olimpici presso le sedi denominate Antholz Biathlon Arena (ABA), Anterselva Olympic Village (OVA), Antholz Fleet Depot (AFD)

Il presente Atto di subentro (nel seguito, l'"**Atto**") è stipulato

tra

Commissario Straordinario con sede legale in Roma, presso la sede del Ministro per lo Sport e i Giovani - Largo Pietro di Brazzà 86, codice fiscale: 96641220585, in persona dell'Ing. Giuseppe Fasiol, tale nominato in virtù dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, convertito con la legge 8 agosto 2025 n. 119, munito dei necessari poteri,

(nel seguito anche "**Commissario**")

e

Fondazione Milano Cortina 2026, con sede legale in Milano, Piazza Tre Torri n. 3, Codice Fiscale 97866790153, Partita IVA 11199200962, in persona del dott. Andrea Varnier, in qualità di Amministratore Delegato, munito dei necessari poteri,

(nel seguito anche "**Fondazione**")

e

Biathlon Weltcup Komitee Comitato CdM Biathlon, con sede in Obertaler Strasse 33/via Anterselva di Sopra, I-39030 Rasen-Antholz/Rasun-Anterselva, Codice Fiscale 81013000211, Partita IVA IT00910680214, in persona del Presidente, munito dei necessari poteri, Dott. Lorenz Leitgeb,

(nel seguito anche il "**Contraente**")

singolarmente anche "Parte", e congiuntamente anche "Parti").

PREMESSO CHE

i. Fondazione, costituita in data 9.12.2019, operante in regime di diritto privato, ha assunto la funzione di Comitato Organizzatore dei Giochi Olimpici e Paralimpici, ai sensi dell'art. 2 comma 2 della L. 8.5.2020 n. 31 (di conversione del D.L. n. 16/2020), come modificato dall'art. 4 del D.L. 30.6.2025 n. 96, convertito con la L. 8.8.2025 n. 119;

ii. Allo scopo di espletare la riferita funzione, Fondazione, ai sensi del richiamato art. 2, comma 2 della L. n. 31/2020, ha svolto "*tutte le attività di gestione, organizzazione, promozione e comunicazione degli eventi sportivi relativi ai Giochi …",* tenuto conto degli indirizzi generali del Consiglio Olimpico Congiunto Milano Cortina 2026, istituito ai sensi dell'art. 1 della stessa L. n. 31/2020 *"in conformità agli impegni assunti dall'Italia in sede internazionale, nel rispetto della Carta Olimpica"*;

iii. In adempimento ai compiti a questa conferiti *ex lege*, Fondazione ha dato impulso alla acquisizione dei

servizi e delle forniture necessarie a garantire l'organizzazione dei Giochi, individuando, attraverso specifiche ricerche di mercato, gli operatori economici idonei, sul piano tecnico-professionale ed economico-finanziario, a garantire la rituale esecuzione delle prestazioni;

iv. Ai fini dello svolgimento dei Giochi Invernali, all'esito di una consultazione di mercato, Fondazione, in data 7.11.2025, ha stipulato con il Contraente il Contratto di cui Allegato 1 (nel seguito, "Contratto"), avente a oggetto la progettazione, fornitura, realizzazione, installazione, gestione, manutenzione, smontaggio e ripristino delle infrastrutture temporanee e delle opere funzionali alla preparazione e allo svolgimento dei Giochi Olimpici presso le sedi denominate ABA, OVA, AFD;

v. Fondazione e il Contraente hanno stimato in € 11.500.000,00 (oltre IVA di legge) il corrispettivo spettante allo stesso Contraente a fronte dell'esecuzione del Contratto di cui alla precedente premessa iv) e di cui all'Allegato 1, parzialmente riferito a opere remunerate a misura (per € 5.073.233,40 oltre IVA di legge). Il perimetro contrattuale è stato in seguito integrato mediante l'introduzione di due varianti del complessivo valore di € 98.951,54 (oltre IVA di legge). A fronte della ricognizione effettuata in esito all'ultimazione delle prestazioni (anche tenuto conto della parziale contabilizzazione a misura delle attività), il corrispettivo contrattuale è stato definitivamente determinato in € 11.415.492,34 (oltre IVA di legge);

vi. Con il comma 1 dell'art. 5 del D.L. 30.6.2025 n. 96, convertito con modificazioni dalla L. 8.8.2025 n. 119, è stata prevista – al fine di favorire l'inclusione sociale e abbattere le barriere sociali e culturali, promuovendo la pratica sportiva delle persone con disabilità e i principi del movimento paralimpico – la nomina, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta della Autorità Politica Delegata in Materia di Sport, di concerto con il Ministro per le Disabilità, sentito il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), di un Commissario Straordinario, quale soggetto responsabile del processo di indirizzo, coordinamento e attuazione delle attività e degli interventi necessari alla organizzazione e allo svolgimento dei XIV Giochi Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026;

vii. Ai sensi del comma 4 del predetto art. 5 del D.L. n. 96/2025, convertito con la L. n.119/2025, il Commissario Straordinario permane in carica, per l'esercizio dei compiti a questo assegnati, fino al termine dei XIV Giochi Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026 e dello svolgimento delle attività ad essi connesse, e comunque sino al 31.12.2026;

viii. Il Commissario Straordinario per l'organizzazione e lo svolgimento dei XIV Giochi Paralimpici Invernali «Milano-Cortina 2026» è stato nominato, nella persona dell'Ing. Giuseppe Fasiol, con D.P.C.M. 5.9.2025, ammesso al visto e alla conseguente registrazione dalla Corte dei conti in data 16.9.2025 al n. 2446;

ix. Con successivo DPCM datato 29.9.2025, ammesso al visto e alla registrazione dalla Corte dei Conti in data 7.10.2025, è stata istituita la Struttura di Missione di supporto al Commissario;

x. Il comma 2 del menzionato art. 5 del D.L. n. 96/2025, convertito con la L. n. 119/2025, ha disposto l'onere del Commissario Straordinario di proporre uno o più Programmi dettagliati di interventi da realizzare, nonché delle attività agli stessi funzionali, con riferimento alla logistica e all'allestimento, nonché all'adeguamento delle infrastrutture temporanee dei siti di gara di Milano, Cortina e Tesero, da approvare con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o della Autorità Politica Delegata in Materia di Sport;

xi. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dai Programmi da redigere a opera del Commissario, lo stesso comma 2 dell'art. 5 del menzionato D.L. n. 96/2025, convertito con la L. n. 119/2025, ha enucleato le facoltà a questo rimesse in relazione alle competenze attribuitegli, precisando, in tale quadro, che il Commissario Straordinario può subentrare nei rapporti giuridici della Fondazione, restando, comunque, fermo il diritto del Commissario Straordinario di acquisire servizi e forniture;

xii. Al Commissario Straordinario sono state assegnate, in forza del comma 3 dell'art. 5 del D.L. n. 96/2025, convertito con la L. n. 119/2025, risorse finanziarie corrispondenti a: *i)* una somma pari a un massimo di € 148.880.000,00 per garantire le attività necessarie all'allestimento e all'adeguamento delle infrastrutture temporanee dei siti di gara di Milano, Cortina e Tesero; *ii)* una somma, pari a un massimo di € 79.362.367,00, per fare fronte alle esigenze di carattere logistico necessarie allo svolgimento delle competizioni sportive;

xiii. L'art. 5, comma 6 del menzionato D.L. 96/2025, convertito con la L. 119/2025, prevede l'incremento delle risorse di ulteriori € 100.000.000,00 per l'anno 2025 ai sensi dell'art. 1 comma 632 della L. 30.12.2018, n. 145;

xiv. L'art. 4 del D.L. 29.10.2025 n. 156, convertito con la Legge 18 dicembre 2025 n. 191, ha stabilito: *i)* l'incremento delle risorse destinate a fare fronte alle esigenze di carattere logistico necessarie allo svolgimento delle competizioni sportive fino a una somma pari a € 123.770.367,00, in luogo della somma di € 79.362.367,00 prevista dal comma 3 dell'art. 5 del D.L. n. 96/2025, convertito con la L. n. 119/2025; *ii)* l'attribuzione di un'ulteriore somma pari a € 15.200.000,00 per la realizzazione di interventi, anche temporanei, necessari al completamento delle opere essenziali allo svolgimento delle competizioni;

xv. L'art. 5, comma 5 del richiamato D.L. 96/2025, convertito con la L. 119/2025, prevede che il Commissario possa essere destinatario del riparto dei fondi (pari a € 50.500.000,00, di cui € 500.000,00 per l'anno 2025 e € 50.000.000,00 per l'anno 2026) di cui all'articolo 1, comma 261, della L. 30 dicembre 2024, n. 207, al fine di contribuire al finanziamento delle esigenze connesse allo svolgimento dei XIV Giochi paralimpici invernali «Milano - Cortina 2026». Tale disposizione è stata abrogata dall'art. 7 del D.L. n. 32/2026, a mezzo del quale è stata, peraltro, confermata l'autorizzazione di spesa per l'anno 2026 di € 32.278.800,00 a favore del Commissario;

xvi. Ai sensi del medesimo art. 5, comma 5, del richiamato D.L. 96/2025, convertito con la L. 119/2025, il Commissario è, altresì, destinatario degli stanziamenti previsti per l'evento dal dossier di candidatura di «Milano Cortina 2026» a carico degli Enti territoriali, quantificati nel predetto dossier in € 62.700.000,00 per l'anno 2026;

xvii. In forza del menzionato art. 4 del D.L. 156/2025, le competenze del Commissario Straordinario relativamente alla realizzazione di interventi necessari a fare fronte alle esigenze di carattere logistico direttamente finalizzate allo svolgimento delle competizioni sportive, nonché quelli di completamento delle opere essenziali allo svolgimento di dette competizioni, sono state estese anche a quelle "Olimpiche";

xviii. In data 1/12/2025, il Commissario Straordinario ha sottoposto all'Autorità Politica Delegata in Materia di Sport il 1° Programma Dettagliato degli interventi di sua competenza;

xix. Il riferito 1° Programma è stato approvato dall'Autorità Politica Delegata in Materia di Sport con Decreto del 1/12/2025, ammesso al visto e pertanto registrato dalla Corte dei Conti in data 29.12.2025 al n. 3350;

xx. Con il menzionato 1° Programma il Commissario Straordinario ha specificato che le attività di sua competenza, finalizzate allo svolgimento delle competizioni paralimpiche, si distinguono in tre diverse categorie. In particolare:

- *i)* servizi già acquisiti da Fondazione, o in corso di definitiva acquisizione, caratterizzati da unitarietà, rispetto ai quali non risulta possibile, sul piano tecnico, scindere quelli direttamente rivolti allo svolgimento della manifestazione olimpica da quelli preordinati alla celebrazione delle Paralimpiadi (Allegato 1 al 1° Programma);
- *ii)* attività già oggetto di rapporti giuridici vincolanti formalizzati da Fondazione, caratterizzate da autonomia rispetto a quelle rivolte alla celebrazione dei Giochi Olimpici (Allegato 2 al 1°

Programma);

iii) ulteriori prestazioni, che non risultano oggetto di acquisizione da parte di Fondazione, in assenza di rapporto giuridico perfezionato (Allegato 3 al 1° Programma);

xxi. In data 24.12.2025 il Commissario Straordinario ha sottoposto all'Autorità Politica Delegata in Materia di Sport il 2° Programma Dettagliato degli interventi di sua competenza;

xxii. Il riferito 2° Programma è stato approvato dall'Autorità Politica Delegata in Materia di Sport con Decreto del 24/12/2025, ammesso al visto e pertanto registrato dalla Corte dei Conti in data 27.1.2026 al n. 305;

xxiii. Con il menzionato 2° Programma il Commissario Straordinario ha declinato, secondo il medesimo criterio di ripartizione adottato nel 1° Programma Dettagliato, le attività di carattere logistico necessarie allo svolgimento delle competizioni olimpiche e paralimpiche e gli interventi necessari al completamento delle opere essenziali;

xxiv. In data 17/02/2026 il Commissario Straordinario ha sottoposto all'Autorità Politica Delegata in Materia di Sport il 3° Programma Dettagliato degli interventi di sua competenza;

xxv. Il riferito 3° Programma è stato approvato dalla Autorità Politica Delegata in Materia di Sport con Decreto del 19/02/2026, ammesso al visto e pertanto registrato dalla Corte dei Conti in data 24/03/2026 al n. 817;

xxvi. Con il menzionato 3° Programma il Commissario Straordinario ha operato, secondo il medesimo criterio di ripartizione adottato nei precedenti Programmi Dettagliati, l'aggiornamento delle esigenze, sia per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi Paralimpici invernali Milano Cortina 2026 (Primo Programma dettagliato), sia di carattere logistico necessarie allo svolgimento delle competizioni sportive olimpiche e paralimpiche (Secondo Programma dettagliato), alla stregua delle competenze commissariali rinvenienti dall'art. 5, comma 5, del D.L. 96/2025, convertito con legge n. 119/2025 e ss.mm.ii;

xxvii. con nota prot. n. COMMPA2026-490 del 2 aprile 2026 il Commissario, anche in recepimento delle indicazioni ministeriali pervenute sul tema e tenuto conto delle raccomandazioni rese con atto n. 3350/2025 dalla Corte dei Conti il 29 dicembre 2025 in sede di registrazione del "Primo Programma Dettagliato", ha rappresentato a Fondazione l'impossibilità di trasferimento di risorse pubbliche preordinate a remunerare prestazioni acquisite da Fondazione senza diretto esborso monetario, nell'ambito di operazioni di sponsorizzazione in Value in Kind (VIK), fermo restando che tali operazioni costituiscono, nei rapporti tra Fondazione e sponsor, rapporti contrattuali a prestazioni corrispettive e a titolo oneroso, nei quali il corrispettivo è regolato, in tutto o in parte, mediante prestazioni in natura;

xxviii. con legge 8 maggio 2026, n. 71, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 11 marzo 2026, n. 32, sono state introdotte disposizioni di aggiornamento del quadro finanziario e operativo relativo ai Giochi Milano Cortina 2026, compresa l'autorizzazione della spesa di euro 32.278.800,00 a favore del Commissario;

xxix. con nota prot. 2338 del 12.6.2026 il Ministro per lo Sport e i Giovani ha confermato che le risorse finanziarie di cui al comma 6 dell'art. 5 del d.l. 96/2025 possono essere impiegate dal Commissario anche ai fini della copertura dei costi relativi a Servizi inerenti interventi, anche temporanei, necessari al completamento delle opere essenziali allo svolgimento delle competizioni olimpiche e paralimpiche;

xxx. In data 01/07/2026 il Commissario Straordinario ha sottoposto all'Autorità Politica Delegata in Materia di Sport il "Quarto Programma Dettagliato", a valere quale aggiornamento delle iniziative ricadenti nella competenza commissariale rispetto alle previsioni contenute nel Primo, Secondo e Terzo Programma, anche nell'ottica del recepimento degli effetti della normativa sopravvenuta, della ridefinizione, anche sulla base delle indicazioni di cui alla premessa xxvii), delle prestazioni effettivamente finanziabili e dell'adeguamento dell'azione commissariale alle risorse disponibili;

xxxi. Il riferito Quarto Programma è stato approvato dall'Autorità Politica Delegata in Materia di Sport con Decreto del 01/07/2026, e trasmesso alla Corte dei conti in data 02/07/2026 ai fini del relativo visto e della registrazione, intervenuti in data 3 settembre 2026, al n. 2505;

xxxii. Le prestazioni oggetto del Contratto risultano ricomprese nell'Allegato J-QP al Quarto Programma Dettagliato, quali attività contrattualizzate da Fondazione, nella cui posizione è previsto il subentro da parte del Commissario ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.L. 96/2025;

xxxiii. Il Contraente ha acconsentito al subentro del Commissario a Fondazione nella posizione di "Committente" delle prestazioni di cui al punto iv) delle Premesse;

xxxiv. Il Commissario può, quindi, subentrare nel rapporto giuridico in essere tra Fondazione e il Contraente ai sensi dell'art. 5 comma 2, del D.L. 96/2025, convertito con la L. 119/2025;

xxxv. Il subentro, ad opera del Commissario nel rapporto giuridico di cui al precedente punto potrà trovare copertura mediante l'utilizzo delle risorse di cui D.L. 32/2026, art. 7, comma 3, lett. c), convertito con Legge n. 71/2026;

xxxvi. Allo stato, risulta dagli atti contabili che Fondazione ha, alla data di sottoscrizione del presente Atto, corrisposto al Contraente l'importo meglio definito al punto 3 dell'articolo 4 "Corrispettivi";

xxxvii. Risulta, peraltro, (e di ciò danno espressamente atto sia Fondazione, che il Contraente) che le prestazioni, alla data del subentro da parte del Commissario, sono state integralmente eseguite in conformità alle previsioni contrattuali, come rinviene dalla Relazione prodotta da Fondazione Milano Cortina 2026, acclarata al protocollo della Struttura commissariale COMMPA2026-0001569-A-02/11/2026;

xxxviii. Nei confronti di Fondazione non si applicano le previsioni di cui all'art. 83 comma 1 del D.lgs. 159/2011, in forza dell'esclusione operata dal comma 3, lett. b), dello stesso art. 83;

xxxix. In considerazione dei contenuti delle Linee Guida per lo svolgimento dei controlli antimafia nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti per lavori, servizi e forniture connessi all'organizzazione e allo svolgimento dei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali Milano Cortina 2026, elaborate dal Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza Infrastrutture e Insediamenti prioritari, istituito presso il Ministero dell'Interno, tenuto conto del valore del Contratto di cui alle premesse, si è accertato che, alla data del subentro, il Contraente è iscritto alla Anagrafe degli esecutori gestita dalla Struttura per la prevenzione antimafia di cui all'art. 30 del D.L. 189/2016, convertito con L. n. 229/2016, ovvero che lo stesso ha fornito idonea dichiarazione sostitutiva, dalla quale risulta l'intervenuta presentazione della domanda di iscrizione a detta Anagrafe, nonché l'assenza di situazioni automaticamente interdittive alla conclusione di rapporti con la Pubblica Amministrazione;

xl. Le Parti intendono, pertanto, regolare il subentro del Commissario a Fondazione nel rapporto giuridico da questa sino ad oggi intrattenuto con il Contraente, mediante il presente atto, approvato in schema con provvedimento n. …. del ……., adottato dallo stesso Commissario;

xli. Con Ordinanza n 4 del 26/10/2026 il Commissario ha indicato che avrebbe proceduto alla sottoscrizione ed esecuzione del presente atto in deroga alle norme di cui agli artt. 50, co.1, lett. e) 114, 115, 116, 117, 125, 126 del D.lgs. 36/2023, nonché degli artt. 32 e ss. dell'Allegato II.14 dello stesso Codice dei Contratti;

Tutto ciò premesso e considerato

Le Parti, come sopra rappresentate, convengono quanto segue.

Art. 1 - Valore delle Premesse

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto e hanno valore di patto.

Art. 2 – Subentro del Commissario

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 2, lett. a) del D.L. 96/2025, come convertito con la l. 119/2025, il Commissario, anche tenuto conto di quanto indicato al Punto xxxvii) delle Premesse, subentra, nei termini e nei limiti di seguito indicati, a Fondazione nel rapporto giuridico da questa intrattenuto con il Contraente, dando Fondazione e il Contraente conto che, alla data del subentro, le prestazioni contrattuali sono state integralmente realizzate e correttamente eseguite.
2. Il subentro avrà efficacia a decorrere dalla stipula del presente atto, fermo restando che, nell'eventualità in cui il Contraente, alla data della stipula, non risulti già iscritto all'Anagrafe degli esecutori di cui al Punto xxxiv. delle Premesse, gli effetti del presente atto si intendono sospensivamente condizionati al positivo perfezionamento della procedura di iscrizione.
3. Resto inteso tra le Parti che trovano applicazione le previsioni di cui al menzionato Contratto sottoscritto da Fondazione e dal Contraente, nel quale il Commissario subentra, salvo quanto derogato dalle previsioni contemplate nel presente Atto. Pertanto, le clausole contenute nel presente Atto prevarranno su quelle del Contratto Allegato 1 al presente Atto qualora siano con queste in contrasto.
4. Fondazione e il Contraente danno atto che non sussistono controversie o ragioni di contestazione, afferenti all'esecuzione del Contratto, suscettibili di incidere sulle obbligazioni assunte dal Commissario a fronte del perfezionamento dell'efficacia dell'atto di subentro, come determinate nel Contratto e nell'atto di subentro. In ogni caso, il Contraente rinuncia, sin d'ora, a far valere pretese, di contenuto eccedente le previsioni del Contratto (come eventualmente modificate dall'Atto di subentro), riferibili a circostanze preesistenti alla stipula dell'Atto di subentro.

Art. 3 - Oggetto

1. Le prestazioni oggetto del Contratto afferiscono alla progettazione, fornitura, realizzazione, installazione, gestione, manutenzione, smontaggio e ripristino delle infrastrutture temporanee e delle opere funzionali alla preparazione e allo svolgimento dei Giochi Olimpici presso le sedi denominate Antholz Biathlon Arena (ABA), Anterselva Olympic Village (OVA), Antholz Fleet Depot (AFD). Il Contraente, dato conto che, come confermato anche da Fondazione mediante la Relazione di cui al Punto xxxvii) delle Premesse, le prestazioni contrattuali sono state ultimate, si impegna comunque a fornire ogni eventuale collaborazione al Commissario anche nell'ottica degli adempimenti di cui agli articoli 6, 7 e 8 che seguono.
2. Nel caso della sussistenza di polizze assicurative o di responsabilità, prestate in favore di Fondazione in esecuzione delle previsioni di cui al Contratto e riferite a fattori di rischio non già cessati alla data del subentro, costituisce onere del Contraente provvedere, entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente atto, alla relativa voltura in favore del Commissario. Permangono valide ed efficaci, sino all'esaurimento dei fattori di rischio coperti, eventuali polizze assicurative o di responsabilità, prestate da Fondazione in favore del Contraente.

Art. 4 – Corrispettivi

1. Fondazione e il Contraente confermano che il valore delle prestazioni complessivamente considerate è pari a € 11.415.492,34 (oltre IVA di legge), trovando applicazione, nei casi previsti dalla normativa, il meccanismo impositivo ai fini IVA previsto dall' art. 17-ter del DPR 633/1972 denominato "scissione dei pagamenti" o "split payment".
2. L'importo sopra indicato è da intendersi non soggetto a variazioni. È, dunque, escluso che il Contraente possa avanzare, a qualsiasi titolo, ulteriori pretese economiche derivanti dall'esecuzione delle prestazioni di cui al

Contratto.

3. Fondazione, in esecuzione delle pattuizioni contrattuali, dichiara di avere già corrisposto al Contraente, che conferma, un importo pari a € 6.900.000,00 (oltre IVA di legge), con il che residua a carico del Commissario l'obbligo di erogare al Contraente la somma di € 4.515.492,34 (oltre IVA di legge).

Art. 5 – Obblighi di Fondazione

1. Fondazione, anche tenuto conto della propria funzione di Comitato Organizzatore dei Giochi Olimpici e Paralimpici, ai sensi dell'art. 2 comma 2 della L. 8.5.2020 n. 31 (di conversione del D.L. n. 16/2020), come modificato dall'art. 4 del D.L. 30.6.2025 n. 96, convertito con la L. 8.8.2025 n. 119, si impegna a prestare ogni necessaria collaborazione al Commissario nell'ottica del subentro, anche al fine di coadiuvare lo stesso Commissario nelle attività di verifica di cui al successivo articolo 7 "Verifiche".
2. Tenuto conto della propria funzione, come riepilogata al punto che precede, nonché della struttura operativa a disposizione, Fondazione si impegna, altresì, anche in esito al subentro, a monitorare, assolvendo a ogni correlato adempimento, la corretta esecuzione, da parte del Contraente, di ogni eventuale attività accessoria o funzionale ai servizi oggetto del Contratto, ivi compresi eventuali ripristini di luoghi o aree, contemplata nel Contratto stesso.
3. In aggiunta a quanto precede, Fondazione, fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, si impegna e si obbliga a riferire tempestivamente al Commissario ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del presente Atto verso un proprio rappresentante, agente o dipendente.

Art. 6 – Documentazione e adempimenti antimafia

1. Il Contraente rappresenta che il Contratto è stato eseguito valendosi di persone giuridiche terze (indicate nell'Allegato 2), in relazione alle quali è stata fornita dal Contraente al Commissario idonea documentazione attestante il rispetto delle condizioni di accesso alla contrattazione con il Commissario, riepilogate al Punto xxxix. delle Premesse, e, dunque, l'iscrizione all'Anagrafe degli esecutori per subaffidamenti di importo superiore a € 100.000,00, ovvero, nel caso di subaffidamenti di valore inferiore a detta soglia, l'autocertificazione dell'assenza di situazioni interdittive alla conclusione di rapporti con la Pubblica Amministrazione. Resta inteso che la condizione sospensiva di cui all'art. 2.2 che precede trova applicazione anche con riguardo alla posizione dei subcontraenti.
2. Costituiscono condizione risolutiva del presente atto di subentro l'annullamento, la revoca, la decadenza dell'iscrizione del Contraente e di eventuali subcontraenti nell'Anagrafe degli esecutori gestita dalla Struttura per la prevenzione antimafia di cui all'art. 30 del d.l. 189/2016, convertito con l.n. 229/2016.

Art. 7 – Verifiche

1. Nell'ipotesi in cui le prestazioni dovessero presentare, all'esito della valutazione operata dal Commissario, con l'ausilio della Struttura di Missione e di Fondazione, rispetto agli elementi contrattuali di cui alla ricognizione citata ai paragrafi iv e v di cui in premessa, taluni vizi e/o difetti che ne riducano le performance, potrà essere operata una riduzione del valore delle stesse, con la conseguenza che dovrà intendersi ridotto l'onere di pagamento a carico del Commissario.
2. Il minor valore delle prestazioni determinerà il diritto del Commissario a non erogare il saldo nei limiti del minor valore che sarà attribuito alle stesse. Nel caso in cui il minor valore delle prestazioni ecceda quanto dovuto al Contraente a titolo di saldo, il Contraente dovrà restituire, nel limite del residuo minor valore delle prestazioni

rispetto alla quota dovuta a titolo di saldo che sarà trattenuta dal Commissario, quanto già percepito e, dunque, versato dal Commissario.

Art. 8 - Verifiche e controlli

1. Le Parti convengono che, ai fini dell'erogazione di quanto dovuto dal Commissario al Contraente, lo stesso Commissario, attraverso l'ausilio della Struttura di Missione e/o di Fondazione, potrà provvedere a verifiche e controlli in ordine alla corretta esecuzione delle attività secondo le condizioni contrattuali.
2. Resta inteso che il Commissario potrà effettuare verifiche preordinate all'accertamento della corretta esecuzione delle prestazioni, anche ai fini dell'adempimento delle obbligazioni di pagamento.

Art. 9 – Pagamenti

1. Fermo quanto previsto agli artt. 4, 7 e 8 che precedono, il Commissario provvederà a corrispondere al Contraente, che accetta, il corrispettivo pari a € 4.515.492,34 (oltre IVA di legge), entro 30 giorni dall'emissione di fattura.
2. Resta ferma, anche nell'ottica del pagamento del corrispettivo, la condizione sospensiva di cui all'art. 2.2 che precede. Resta, altresì, inteso che il pagamento del corrispettivo è subordinato al positivo esito delle verifiche condotte dalla Struttura commissariale in relazione alla regolarità contributiva del contraente, ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/1973, nonché alla più generale assenza di condizioni ostative alla contrattazione con la Pubblica Amministrazione.

Art. 10 - Conto corrente dedicato e tracciabilità dei flussi

1. I pagamenti di competenza del Commissario, come sopra riepilogati e regolati, saranno effettuati sul conto corrente che verrà comunicato dal Contraente al Commissario, anche ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, comma 5, della Legge n. 136/2010, il codice identificativo gara (CIG) è: _____.
3. Il Contraente si impegna a versare quanto eventualmente da questo dovuto a terzi su conti correnti dedicati, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 11 - Spese contrattuali

1. Le spese del presente Atto, inerenti e conseguenti, sono per intero a carico di ciascuna delle parti.
2. Il presente Atto, non autenticato, è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 131/1986 (Testo Unico imposta di registro), trattandosi di contratto avente ad oggetto prestazioni soggette ad I.V.A.

Art. 12 - Controversie e Foro competente

1. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti che non possa essere risolta in via amichevole e stragiudiziale sarà deferita al Tribunale di Roma.

Art. 13 - Comunicazione tentativi di estorsione

1. Il Contraente, fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, si impegna e si obbliga a riferire tempestivamente al Commissario ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei contratti nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.
2. Il Contraente si impegna e si obbliga ad inserire nei contratti che stipula con ogni altro soggetto che intervenga

a qualunque titolo nella fornitura dei servizi, la clausola che obbliga il contraente, subappaltatore o subcontraente ad assumere l'obbligo di cui sopra.

Art. 14 - Trattamento dei dati

1. Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, nonché ai sensi del Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) il Commissario tratterà i dati contenuti nel presente atto esclusivamente nello svolgimento delle attività ivi previste e per l'assolvimento degli obblighi di legge.

Art. 15 – Rimborso

1. Il Commissario provvederà a versare a Fondazione l'importo di € 6.900.000,00 (oltre IVA di legge), a titolo di rimborso di quanto corrisposto da Fondazione al Contraente, entro 30 giorni dall'emissione della relativa Fattura da parte di Fondazione.
2. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, comma 5, della Legge n. 136/2010, il relativo codice identificativo (CIG) è: _____.

Il presente atto viene letto, approvato specificatamente articolo per articolo con le premesse e sottoscritto digitalmente dalle Parti, ai sensi del D.Lgs. 82/2005.

Il Commissario Straordinario

Fondazione Milano-Cortina 2026

Il Contraente

Allegati:
1. Contratto
2. Elenco sub-contraenti